

NORME DI PARTICOLARE INTERESSE

ART. 17 - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI

1. All'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:

"2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell'ambito del 5% dell'organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova. "

ART. 18 – PERIODO DI PROVA

1. L'art. 4, comma 11, del CCNL 21 febbraio 2002 è modificato nel senso che dopo la frase "o presso le istituzioni dell'Unione europea" va aggiunta l'espressione "o presso Enti e Organismi internazionali".

ART. 19 – TELELAVORO

1. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le OO.SS., il regolamento per la disciplina del telelavoro come previsto dall'art. 21 del CCNL 21 febbraio 2002.

ART. 20 – RELAZIONI SINDACALI

1. L'art. 28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l'aggiunta delle seguenti lettere q) ed r):

"q) criteri per l'utilizzo, da parte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell'Ente.

r) criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del presente CCNL".

2. L'art.31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l'aggiunta delle seguente lettera:

"h) utilizzazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del presente CCNL".

3. Gli Enti sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica, indicato da ciascuna OO.SS., gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati di interesse per le OO.SS. medesime.

ART. 21 – BUONO PASTO

1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 10,00.

ART. 22 – CADENZE TEMPORALI PER LA MOBILITÀ TRA PROFILI

1. Al testo dell'art. 52 del CCNL 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli Enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse."

2. Al testo dell'art. 65 del CCNL 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli Enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse."

ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE

1. Gli Enti che rilevino al proprio interno carenti opportunità di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e nei limiti del 50% della disponibilità complessiva, procedure concorsuali di selezione interna per l'accesso al terzo livello, indette ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 7 aprile 2006, cui possono partecipare propri dipendenti appartenenti ai profili immediatamente inferiori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo quanto espressamente indicato nel citato comma 4.